COMUNITA' MONTANA
AGNO-CHIAMPO

NORME PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

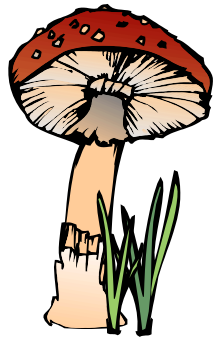

L.R. 23/96 modificata con L.R. 7/2012

Comunità Montana Agno-Chiampo
Via Festari 15 Valdagno ***Tel. 0445-423511***

Gennaio 2013

Per informazioni sul tipo di funghi raccolti
Ispettorato Micologico U.L.S.S. 5
Valdagno Tel. 0445 423118
Arzignano Tel. 0444 475712

ESTRATTO DA :
Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" modificata con L.R. 31 gennaio 2012 n. 7

Finalità
La Comunità Montana Agno-Chiampo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e dalla legge regionale 19 agosto 1996, n.23, concorre alla tutela, alla conservazione e all'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio di propria competenza.

Ambito territoriale
In considerazione di quanto disposto della legge regionale n.23/96 modificata con l.r. n.7/12 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 739 del 2/05/2012 sono emanate le seguenti disposizioni attuative valide sul territorio dei Comuni di Altissimo, Brogliano, Chiampo, Cornedo, Crespadoro, Nogarole Vic., Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Trissino e Valdagno, con esclusione delle aree ricadenti nel parco Regionale della Lessinia.

Giornate di Raccolta

La raccolta dei funghi epigei freschi è consentita tutti i giorni sia per i residenti che i non residenti.

Titolo alla raccolta
La Comunità Montana a fronte del versamento indicato nella tabella a fianco rilascia una ricevuta con valore di titolo alla raccolta dei funghi nel territorio di propria competenza. I versamenti variano in base alla durata temporale che può essere **giornaliera**, **mensile** e **annuale** e hanno validità solamente nei Comuni ricadenti entro la Comunità Montana Agno-Chiampo e, in caso di accertamento, vanno presentati unitamente alla carta di identità e conservati per tutto il periodo di validità.*(Omissis)*
Il versamento del contributo può avvenire direttamente presso l'ente ovvero presso strutture allo scopo individuate (Comuni, pro loco, bar...) o mediante versamento in c/c postale N° 18514364 intestato a Comunità Montana Agno-Chiampo Servizio di tesoreria specificando nello spazio per la causale del versamento " L. R. 23/96 versamento _____ (giornaliero, mensile, annuale) con inizio dal _____ "
Il possesso di permesso alla raccolta funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.
Sono esentati dal titolo alla raccolta i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla L. 5 febbraio 1992 n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Limiti di raccolta
Il quantitativo massimo per persona al giorno di funghi raccoglibili è di **Kg. 3**, di cui non più di **Kg. 1** delle specie espressamente elencate nell'art.3 della L.R. 23/96
I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori già autorizzati. *(Omissis)*
I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori del fondo e i loro familiari, non hanno limitazioni nella quantità di raccolta, relativamente ai fondi in proprietà o in possesso.*(Omissis)*

Residenti	Non residenti
Annuale valido in tutti i comuni € 25,00	Annuale valido in tutti i comuni € 40,00
Annuale nel comune di residenza € 10,00	NON PREVISTO
Mensile € 20,00 (30 gg. dal rilascio)	Mensile € 20,00 (30 gg. dal rilascio)
Giornaliero € 5.00	Giornaliero € 5,00
Giornate di raccolta: tutti i giorni	Giornate di raccolta: tutti i giorni

Modalità di raccolta.

1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di **riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati** atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352. **(Sono assolutamente vietate borse in plastica, retine e zaini !)**

5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Divieti di raccolta
Nel territorio della Comunità Montana ricadenti entro il Parco Naturale Regionale della Lessina la raccolta dei funghi è vietata, salvo nelle aree individuate dall'Ente Gestore
(Omissis)
Resta, salva, peraltro, la facoltà del proprietario o di chi abbia il godimento del fondo di escludere l'accesso ai cercatori dotati di tesserino e permesso di raccolta, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, secondo i principi generali del diritto. *(Omissis)*

Sanzioni amministrative

Alcune sanzioni previste da art. 13 L.R. 23/96

*a) da euro **50,00 a euro 208,00** per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo di cui art. 2 (titolo alla raccolta)*
b) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
c) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita (3 kg) per la specie armillaria mellea (chiodini);
*d) da euro **52,00 a euro 104 per ciascuna violazione sulle modalità di raccolta***

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza

NOTA: Le sanzioni sono cumulative
Per quanto non indicato nel presente opuscolo, si fa riferimento alla L.R. 23/96 modificata con L.R. 7/2012

Valdagno 1/1/2013

ATTENZIONE !
Se avete dei dubbi sui funghi raccolti rivolgetevi all' **ISPETTORATO MICOLOGICO U.L.L.S. 5**
Valdagno 0445 423118
Arzignano 0444 475712